



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice

dott. Luca Caputo

nel procedimento r.g.n. 2012/00 avente ad oggetto: vendita di cose mobili

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

B. D., rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione,
dagli avv.ti (omissis), elettivamente domicilia

ATTORE

E

A. GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di risposta, dagli avv.ti (omissis), elettivamente domicilia

CONVENUTA

E

M. SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dagli avv.ti (omissis)

CHIAMATA IN CAUSA

CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale di udienza del 2.02.2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto e le questioni su cui si è svolto il contraddittorio

Ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che, con atto di citazione regolarmente notificato, B. D. ha dedotto che: in data 29.10.2008 acquistava per euro 21.700,00 presso la concessionaria A. Group s.r.l. l'autoveicolo usato Mercedes Benz modello Classe B 180 CDI, tg. *, con chilometraggio dichiarato al momento dell'acquisto di 79.294; contestualmente stipulava garanzia convenzionale ulteriore con la M. Service; in data 7.03.09 la vettura riportava un guasto al semialbero anteriore; sia la Motor Service che l'A. si rifiutavano di riparare il suddetto guasto che l'attore faceva riparare a proprie spese; in data 20.03.2009 inviava richiesta alla Mercedes per conoscere l'effettivo cronometraggio della autovettura e con lettera del 21.03.2009 la Mercedes informava l'attore che l'ultimo chilometraggio registrato nel giugno 2008 era pari ad 86.751 km. In virtù di tali presupposti l'attore invocava la disciplina relativa alla vendita dei beni di consumo e chiedeva, alla luce del vizio manifestatosi (maggior chilometraggio rispetto a quello dichiarato), condannare la convenuta alla riduzione del prezzo di euro 4.400,00; chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno, quantificato in euro 490,00 per spese di consulenza e giudiziali e la restituzione di euro 300,00 per il costo sostenuto per la sostituzione del componente della vettura guasto; con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.

Costituitasi in giudizio, la A. s.r.l. ha eccepito, preliminarmente, la nullità citazione per mancata esposizione degli elementi di diritto e per mancata indicazione dei mezzi di prova, la decadenza dalla garanzia per vizi, essendo decorso il termine di due mesi per la denuncia previsto dall'art. 132 D.Lgs. 206/05 per la denuncia del vizio; nel merito ha contestato che l'autovettura venduta presentasse vizi; in particolare, con riferimento alla pretesa discrepanza nel chilometraggio, ha eccepito che, qualora la stessa fosse stata effettivamente esistente, la presunta manomissione del tachimetro avrebbe potuto essere stata effettuata prima del trasferimento della vettura; ancora, ha eccepito il mancato compimento da parte dell'attore dell'accertamento tecnico preventivo, ovvero la mancata sottoposizione dell'autovettura ad una perizia giurata. Inoltre, ha contestato il *quantum* della pretesa attorea; in via subordinata e riconvenzionale ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la M. Service che

ha garantito il regolare funzionamento delle parti meccaniche per essere garantita nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea; in virtù di tali presupposti ha chiesto dichiararsi improcedibili ed inammissibili le domande attoree, rigettarle perché infondate ed in via subordinata dichiarare che sia manlevata e garantita dalla M. Service per tutte le somme che la stessa fosse costretta a pagare; con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.

Autorizzata la chiamata in causa della M. Service e regolarmente effettuata la stessa, all'udienza dell'1.12.2011 quest'ultima non si costituiva, costituendosi solo successivamente all'udienza del 27.09.2011 fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori. In sede di comparsa di costituzione la M. Service ha eccepito il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di manleva, deducendo la propria estraneità al contratto di vendita, ed essendo tenuta, in virtù del contratto di garanzia, solo al ripristino della funzionalità del veicolo; inoltre eccepiva che l'art. 12 n. 6 delle condizioni generali prevede che la garanzia non opera se si riscontrano anomalie o attestazioni non veritiere come nel caso specifico in cui la dichiarazione circa il chilometraggio della vettura sarebbe stata non veritiera; ed ancora, eccepiva che i guasti lamentati dall'attore erano esclusi dal servizio di ripristino e che, per le modalità temporali con le quali si erano verificati, dovevano ritenersi già sussistenti al momento dell'acquisto con conseguente inoperatività della garanzia; infine, eccepiva il limite di massimale della garanzia pari ad euro 2.100,00; in virtù di tali presupposti chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito rigettarsi la domanda, dichiararsi l'inefficacia della garanzia e, in via subordinata, limitare la richiesta entro l'importo massimo garantito; con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.

Ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, all'udienza del 2.02.2012 era assegnata in decisione con i termini ridotti (30+20).

LA DECISIONE

Sulle eccezioni preliminari sollevate dalla A.

Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di nullità della citazione e di decadenza dalla garanzia per vizi sollevate dalla A..

Quanto alla prima, l'atto di citazione è completo nella descrizione degli elementi di fatto della vicenda e nell'invocazione delle norme di diritto applicabili alla stessa. Per

quanto concerne, poi, l'omessa indicazione delle richieste istruttorie, è noto che le preclusioni operano con riferimento ai termini ex art. 183 c.p.c. co. 6 n. 1, 2 e 3, con la conseguenza che non è prevista alcuna decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova nell'atto di citazione. Inoltre, nel caso specifico, sin dalla citazione sono stati allegati documenti rilevanti e pertinenti ai fini della prova dei fatti dedotti nell'atto introduttivo a sostegno della domanda attorea.

Analogamente va rigettata l'eccezione di decadenza dalla garanzia.

Quanto al guasto del semialbero, lo stesso risale al 7.03.09, laddove la denuncia del medesimo all'A. è del 13.03.09 (cfr. all. 9 produzione parte attrice) e, come tale, è certamente tempestiva; analogamente per la dedotta discordanza tra chilometraggio dichiarato e chilometraggio effettivo; infatti, la conoscenza di quest'ultimo risale al 21.03.09 (cfr. lettera della Mercedes - all. 10 produzione parte attrice), mentre la diffida inviata all'A. con riferimento a tale specifico aspetto è del 2.04.09 (cfr. all. 11 produzione parte attrice); quindi, entrambe le denunce sono state effettuate nei due mesi dalla scoperta del vizio, conformemente a quanto previsto dall'art. 132 co. 2 D.Lgs. n. 206/05.

Del resto, è noto che, per quanto concerne la decadenza dai vizi, il termine decorre dalla conoscenza degli stessi. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, sia pure con riferimento al termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c., - ma il principio appare applicabile anche nel caso di vendita di beni di consumo, trattandosi in ogni caso di vizi e ricorrendo la medesima *ratio* di assicurare che effettivamente l'acquirente sia in grado di azionare la garanzia - come lo stesso decorra solo dal momento in cui il compratore acquisisce la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio *"(...) con la conseguenza che ove la scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta."* (cfr. Cass. n. 9515/05 e n. 12011/97).

Tale soluzione, del resto, è in linea con i principi generali espressi, a titolo esemplificativo, anche in tema di azione di risarcimento danni con riferimento ai cd. danni lungolatenti; anche in questo caso, infatti, la Suprema Corte, analogamente a quanto illustrato con riferimento all'azione per garanzia per vizi, ha affermato che *"l'azione risarcitoria ... si prescrive ... in cinque anni dal giorno in cui chi assume di aver*

subito il danno abbia avuto, usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia" (Cass. n. 2305/07). In altri termini, affinché inizino a decorrere i termini di decadenza o di prescrizione, occorre che il soggetto che intende agire in giudizio sia effettivamente in grado di esercitare il diritto che intende far valere e quindi, nel caso di specie, conosca il vizio che costituisce il presupposto per poter azionare la garanzia.

Pertanto, l'azione di garanzia risulta tempestivamente proposta nel caso di specie.

Sulla legittimazione passiva della M. Service

Sempre in via preliminare va rilevato che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla chiamata in causa M. Service non può essere esaminata in quanto tardivamente sollevata oltre i termini fissati a pena di decadenza dall'art. 166 c.p.c., essendosi la chiamata in causa costituita in giudizio tardivamente all'udienza fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori. Infatti, sebbene indicata come eccezione di difetto di legittimazione passiva - che, inteso come potere processuale delle parti di agire o resistere in giudizio, sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - l'eccezione sollevata dalla M. Service, in realtà, è di estraneità al rapporto per cui è causa e, come tale, non attiene ad un vero e proprio difetto di legittimazione passiva, ma, piuttosto, all'accertamento circa l'effettiva titolarità del rapporto giuridico, che investe il merito del giudizio e che, come tale, non essendo rilevabile d'ufficio, deve essere fatta valere tempestivamente sotto forma di eccezione (cfr. Cass. n. 2091/12, n. 12832/09).

Tuttavia, nel caso di specie, avendo la convenuta A. proposto, in via subordinata, domanda di manleva nei confronti della Motor Service, occorrerà comunque esaminare, qualora venga accolta la domanda principale, la ricorrenza dei presupposti per la manleva.

Sul merito

Nel merito la domanda è fondata e va accolta.

In primo luogo si evidenzia che non vi è contestazione specifica da parte della convenuta con riferimento ai fatti descritti dall'attore in citazione; com'è noto, il principio di non contestazione, oggi è codificato nel nuovo art. 115 c.p.c., ma era già considerato dalla giurisprudenza della Cassazione come operante precedentemente alla riforma, alla stregua di principio generale che informa il processo civile, e che

rinviene il proprio fondamento ultimo non solo e non tanto su singole specifiche norme, ma anche e soprattutto sulla natura dispositiva del processo civile, sul dovere di lealtà e probità delle parti ex art. 88 c.p.c. e sul principio di economia processuale desumibile dall'art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 8933/09, n. 18202/08).

Così, sul punto, la Suprema Corte, tra l'altro, nella sentenza n. 5356/2009: "*L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti*" (cfr. anche Cass. n. 10031/2004; n. 13079/2008; n. 5191/2008).

In una recentissima pronuncia la Suprema Corte è giunta finanche ad estendere il principio della non contestazione anche ai fatti impliciti in una data allegazione: "*L'esigenza di provarlo (il fatto implicito allegato) insorge se sia contestato (...). Se tanto non sia avvenuto, l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato*" (Cass. n. 22837/2010); tale principio è stato affermato dalla Cassazione con riferimento ad un giudizio di risarcimento danni per mancata informazione da parte dei sanitari circa i rischi connessi ad una gravidanza.

Nel caso di specie, in particolare, la A., nel costituirsi in giudizio, ha dedotto una serie di circostanze relative alle condizioni del veicolo al momento della vendita, circostanze che appaiono irrilevanti con riferimento a quanto specificamente allegato (ed anche documentalmente provato) dall'attore, atteso che il guasto del semialbero si è verificato dopo la consegna del veicolo medesimo; inoltre, l'attore ha prodotto una diffida datata 13.03.2009 inviata all'A. con la quale denunciava il guasto al semialbero chiedendone la riparazione, alla quale non seguiva risposta da parte dell'A., che nulla ha documentato sul punto, tant'è che l'attore ha anche prodotto una fattura attestante l'avvenuto pagamento ad un terzo del costo della riparazione (ammontanti a 300.00 euro).

Analogamente risulta non solo allegato ma anche provato *per tabulas* il dato del chilometraggio effettivo differente da quello dichiarato (cfr. proposta di acquisto del 29.10.2008 del veicolo nella quale viene dichiarato che l'autovettura ha un chilometraggio di 79.294 km. - doc. 2 produzione parte attrice) sulla scorta di un

documento proveniente da un soggetto terzo, ovvero la Mercedes Benz, casa produttrice del veicolo (cfr. comunicazione della Mercedes Benz nella quale si dichiara che l'ultimo chilometraggio registrato al giugno 2008, quindi antecedentemente alla citata proposta d'acquisto, evidenziava un chilometraggio di 86.751 km. - doc. 10 produzione parte attrice); peraltro, la circostanza della difformità di chilometraggio non risulta contestata specificamente da parte della convenuta, la quale sul punto ha affermato di essere *"assolutamente estranea alla contestata discrepanza tra i chilometri dichiarati al momento della consegna e quelli realmente effettuati, ove mai esistente, atteso che in tal caso la presunta manomissione del tachimetro potrebbe essere stata effettuata prima che la proprietà dell'autovettura le fosse stata trasferita"*.

Tale contestazione, da un lato, risulta generica e come tale irrilevante alla luce del principio di non contestazione innanzi richiamato che presuppone una contestazione specifica e puntuale, dall'altro non esclude la responsabilità della A. in quanto venditrice del veicolo: infatti, era onere della stessa, al momento della vendita, verificare che il chilometraggio che la stessa dichiarava all'acquirente fosse reale e corrispondente alle reali condizioni del veicolo, invece, nella proposta di acquisto (all. 2 produzione di parte attrice).

Né assume rilievo quanto eccepito dalla convenuta circa il fatto che l'attore avrebbe dovuto effettuare un accertamento tecnico preventivo, ovvero una perizia giurata, non essendovi alcuna norma che impone un obbligo di questo tipo in capo a chi intende agire in giudizio.

Stante la genericità della contestazione, e tenuto conto dei documenti prodotti dall'attore, può ritenersi provato il duplice inadempimento posto in essere dalla venditrice e consistente sia nella mancata riparazione del guasto, sia nella consegna di un bene difforme da quello previsto in sede di vendita.

È evidente, pertanto, la responsabilità della convenuta che avrebbe dovuto procedere a riparare il guasto, con riferimento al semialbero ed a riconoscere la riduzione del corrispettivo con riferimento alla differenza di chilometraggio.

Trova, infatti, in questo caso applicazione la disciplina di cui all'art. 130 del codice del consumo, applicabile anche alla vendita di beni usati, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 128 co. 3 del detto codice che ricomprende anche questi ultimi nella disciplina speciale.

Né può esservi dubbio circa il fatto che la discordanza tra chilometraggio dichiarato ed effettivo integri un'ipotesi di difformità tra bene venduto e consegnato ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. n. 206/05: il legislatore, nell'introdurre la disciplina del codice del consumo, ha, infatti, inteso tutelare il consumatore con riferimento a comportamenti del venditore caratterizzati da poca "trasparenza"; in altri termini, la citata disciplina è tesa ad assicurare che, nel momento in cui il compratore consumatore acquista un bene con determinate caratteristiche dichiarate dal venditore, lo stesso risulti effettivamente conforme a quanto dichiarato, con la conseguenza che il venditore è responsabile per le eventuali difformità, dovendo garantire che il bene abbia quelle qualità promesse.

Ciò nell'ottica della salvaguardia di quei diritti del consumatore, contemplati dall'art. 2 della detta disciplina e che tutte le norme del codice del consumo, compresa quella che si sta applicando al presente giudizio, tendono a realizzare, ovvero il diritto ad una adeguata informazione, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di correttezza, buona fede e lealtà, ed alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti commerciali.

È evidente che dichiarare che un'autovettura usata è caratterizzata da un determinato chilometraggio ed accertare che quel chilometraggio è differente in realtà da quello dichiarato di oltre 7.000 km., integra un comportamento lesivo dei diritti appena richiamati che, come tale, legittima il ricorso ai rimedi di cui all'art. 130 del codice del consumo; trattandosi di autovettura usata, infatti, è circostanza notoria che il dato del chilometraggio assume un rilievo determinante, trattandosi di uno dei fattori che incidono maggiormente sulla determinazione del corrispettivo.

Del resto, che si tratti di una difformità significativa e rilevante nell'ottica della formazione della volontà dell'acquirente, e quindi a maggior ragione sotto la prospettiva delle caratteristiche e qualità del bene, risulta indirettamente confermato anche dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 1480/12, nella quale la Suprema Corte ha ravvisato un'ipotesi di dolo rilevante ai sensi dell'art. 1439 c.c. allorquando il venditore abbia taciuto l'avvenuta manomissione de contachilometri dell'autovettura; da tale principio, sebbene espresso con riferimento alla diversa ipotesi dell'azione di annullamento, si evince che il dato del chilometraggio del veicolo riveste un ruolo essenziale nella formazione della volontà dell'acquirente e,

come tale, certamente può essere considerato rilevante sotto il profilo della conformità del bene consegnato rispetto a quello venduto.

Né risulta pertinente, come in parte già evidenziato, quanto dichiarato dalla convenuta circa il fatto che la differenza di chilometraggio sarebbe stata preesistente alla vendita e quindi non imputabile alla convenuta medesima, in quanto la responsabilità, nel momento in cui si procede alla vendita di un bene, non può che ricadere sul venditore medesimo, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 132 co. 1 (*"il venditore è responsabile, a norma dell'art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene"*) e co. 2 (*"salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data"*) del codice del consumo.

Quando al rimedio, trattandosi di differente chilometraggio, non si pone un problema di sostituzione o riparazione, non essendo possibile rimediare in questi termini al "vizio", con la conseguenza che l'unico rimedio attivabile è quello della riduzione del prezzo.

Per quanto concerne tale riduzione, l'importo dovuto dall'A. a titolo di differenza tra il corrispettivo previsto in contratto ed il valore reale del bene venduto alla luce della differenza di chilometraggio riscontrata, può essere quantificato equitativamente in euro 3.600,00, utilizzando come parametro la consulenza di parte in atti (che quantifica la differenza in euro 4.400,00), che fa riferimento a parametri di mercato e tenendo conto, ai sensi dell'art. 130 co. 8 del D. Lgs. n. 206/05 (*"nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene"*) dell'uso del bene.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno patrimoniale subito dall'attore, compreso quello relativo al costo sostenuto per la sostituzione del semialbero, nonché alle spese sostenute per effettuare la perizia e per spese legali stragiudiziali (cfr. all. 7, 13 e 14 produzione parte attrice), lo stesso può essere liquidato in via equitativa in euro 500,00, tenuto conto dell'importo indicato nella fattura del 16.04.2009 (cfr. all.7 produzione parte attrice) relativa alla sostituzione del semialbero, nonché della ulteriore documentazione in atti innanzi richiamata.

Alla luce di ciò, l'A. Group s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, va condannata al pagamento in favore di B. D., della somma di euro 3.600,00, oltre

interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di riduzione del prezzo, nonché al pagamento di euro 500,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.

Sulla domanda di manleva proposta dalla A.

Occorre, a questo punto, esaminare la domanda di manleva proposta dalla A. nei confronti della Motor Service s.r.l.

La domanda va rigettata.

Infatti, le due situazioni dedotte dall'attore nel presente giudizio e poste a fondamento della domanda di riduzione del prezzo e risarcimento del danno (guasto del semialbero anteriore e differenza tra chilometraggio dichiarato ed effettivo) non rientrano nella garanzia convenzionale stipulata al momento dell'acquisto tra l'attore e la Motor Service. In particolare, l'art. 6 delle condizioni generali non contempla il semialbero anteriore tra i pezzi garantiti; inoltre, per quanto concerne la differenza di chilometraggio, la stessa ha origine da una attestazione non veritiera sullo stato del veicolo e, come tale, fuoriesce dall'ambito di applicazione della garanzia (cfr. art. 12 n. 6 condizioni generali della garanzia).

Sulle spese processuali

Per quanto concerne il rapporto processuale tra B. D. e la A. s.r.l. le spese seguono la soccombenza e, in assenza di nota spese in atti, sono liquidate d'ufficio, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.

Per quanto concerne il rapporto processuale tra l'A. e la Motor Service, considerato che la chiamata in causa di quest'ultima è avvenuta in un'ottica "difensiva" e che il rigetto della domanda di manleva ha richiesto comunque l'esame specifico delle condizioni generali di contratto, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 2912/09 come innanzi proposta, così provvede:

1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'A. Group s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di B. D., della

somma di euro 3.600,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di riduzione del prezzo;

2. condanna l'A. Group s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di B. D., della somma di euro 500,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
3. rigetta la domanda di manleva proposta dall'A. Group s.r.l. nei confronti della M. Service s.r.l.;
4. condanna l'A. Group s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese processuali in favore di B. D., che liquida in euro 100,00 per spese, euro 1.200,00 per diritti, ed euro 1.800,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso spese generali del 12,5% su diritti ed onorari, con attribuzione ai procuratori antistatari avv. Mastroianni e Malna;
5. compensa le spese processuali tra l'A. Group s.r.l. e la M. Service s.r.l.

S. Maria C.V., 8.05.2012

IL CASO.it

Il giudice
dott. Luca CAPUTO